

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1967

(80^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BERMANI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche alla legge 13 marzo 1958, numero 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca » (1557) (D'iniziativa del senatore Vallauri); « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (1643) (D'iniziativa del senatore Angelilli) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE Pag 997, 998
BOCCASSI 998
MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 997, 998
Valsecchi, relatore 997

« Abolizione del contributo a carico degli Istituti di assicurazione sociale previsto dall'articolo 52, lettera f), del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 » (2541) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 995, 997
BORRELLI, relatore 997
MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 997
PEZZINI 997

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccasì, Borrelli, Brambilla, Caponi, Celasco, Guarnieri, Macaggi, Pezzini, Rotta, Samaritano, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

V A L S E C C H I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Abolizione del contributo a carico degli Istituti di assicurazione sociale previsto dall'articolo 52, lettera f), del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 » (2541) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione del contributo a carico degli

Istituti di assicurazione sociale previsto dall'articolo 52, lettera f), del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

A decorrere dal 1º gennaio 1960, non è più dovuto alle Camere di commercio, industria e agricoltura il contributo previsto, a carico degli Istituti di assicurazione sociale, dall'articolo 52, lettera f) del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

I contributi di cui al comma precedente eventualmente pagati alle Camere di commercio, industria e agricoltura dopo la data del 31 dicembre 1959, sono irripetibili.

BORRELLI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, i Consigli provinciali dell'economia corporativa sono stati soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale del 21 settembre 1944, n. 315, e sono state ricostituite in ogni capoluogo di provincia le Camere di commercio, industria ed agricoltura, attribuendosi però a queste le stesse funzioni e gli stessi poteri dei soppressi Consigli provinciali dell'economia; stabilendosi, quindi, con una dizione molto generica, la continuazione del diritto a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti e tributi già attribuiti ai soppressi Consigli provinciali della economia e, nel caso in esame, la continuazione del pagamento da parte delle assicurazioni sociali di un contributo annuo commisurato a lire 0,25 per ogni mille lire di premi riscossi nella provincia; contributo questo stabilito con l'articolo 18 della legge numero 731 del 1926, come correlativo dei compiti affidati ai soppressi Consigli provinciali dell'economia corporativa, fra cui quello di « formulare proposte al Governo anche per

provvidenze attinenti alla previdenza sociale ».

Col testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, numero 2011, tale contributo è stato riportato sotto l'articolo 52, lettera f).

Si vuole ora, col disegno di legge in discussione, abolire tale contributo e, secondo anche il mio modesto avviso, giustamente e fondatamente. Ciò perchè le norme di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 21 settembre 1944, di ricostituzione delle Camere di commercio, rispettivamente relativi alle funzioni ed ai poteri già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia ed alla percezione dei diritti e dei tributi già assegnati agli stessi Consigli dell'economia, dopo appena un anno si sono rese incompatibili con il nuovo sistema istituzionale introdotto con il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, (in *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 1945, n. 103), sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio e quello del lavoro e della previdenza sociale, decreto con il quale tutta la materia del lavoro e della previdenza sociale è stata attribuita unicamente alla competenza del Ministero del lavoro.

Conseguentemente, le Camere di commercio, industria e agricoltura non hanno più esercitato le funzioni ed i poteri già attribuiti ai soppressi Consigli provinciali della economia e quindi ancora non dovevasi ritenere valido il diritto a percepire, fra i diritti e tributi, anche quello a carico degli Istituti per le assicurazioni sociali, di cui all'articolo 52, lettera f), del richiamato testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Tale erogazione aveva la sua ragione d'essere sia per i motivi già enunciati e sia perchè la materia della previdenza sociale, in generale, costituiva allora competenza dell'unico Ministero (dell'industria, commercio e lavoro prima, delle corporazioni poi, dell'industria, commercio e lavoro nuovamente nel 1944). Ma sin dal 1945 la previdenza sociale è di competenza del Ministero del lavoro.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

80ª SEDUTA (6 dicembre 1967)

Bene ha fatto dunque il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, a proporre il disegno di legge in discussione, che vi invito ad accogliere nel suo testo integrale, approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera in sede legislativa nella seduta del 16 novembre scorso, che dispone l'abolizione di questo contributo dal 1° gennaio 1960. E così anche per l'ultimo capoverso dell'articolo con il quale si dispone l'irrepetibilità dei contributi eventualmente versati dopo il 31 dicembre 1959.

P E Z Z I N I . Sono senz'altro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Esprimo però la mia meraviglia per il fatto che soltanto oggi esso viene al nostro esame.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo, dichiaro di essere favorevole a questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Vallauri: « Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca » (1557) e del disegno di legge di iniziativa del senatore Angelilli: « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, numero 250, recante provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (1643)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Val-

lauri: « Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca » e del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne ».

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Chiedo un rinvio della discussione dei due disegni di legge per consentire al Governo di approfondire maggiormente la materia, onde poter venire in Commissione con delle proposte definitive.

V A L S E C C H I , *relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare un ulteriore rinvio della discussione — bisogna, infatti, parlare di ulteriore rinvio in quanto ne abbiamo già fatti una decina —; vorrei però ricordare al Sottosegretario ed alla Commissione che il Governo, a suo tempo, ha assunto sul disegno di legge n. 1643 una posizione ben precisa e cioè si è dichiarato disposto: primo, ad accettare la modifica della composizione delle Commissioni provinciali e compartimentali, di cui agli articoli 2 e 3; secondo, ad accettare l'obbligo delle cooperative di comunicare agli interessati i termini della facoltà di ricorso avverso le deliberazioni delle Commissioni provinciali; terzo, a precisare il termine di 20 giorni per l'esercizio della facoltà di riscatto dei periodi scoperti, di cui all'articolo 8, (salvo diverse modificazioni), ed all'abolizione degli altri termini sempre indicati all'articolo 8. Si è invece dichiarato contrario all'individuazione dei beneficiari della legge esclusivamente ad opera delle Commissioni ed all'equiparazione del trattamento degli assegni familiari e dell'assistenza di malattia alle norme in vigore nel settore dell'industria

Ripeto, quindi, che non ho alcuna difficoltà ad accettare un ulteriore rinvio della discussione. Ho voluto precisare, però, quali erano le posizioni del Governo perchè non venissero capovolte.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

80ª SEDUTA (6 dicembre 1967)

B O C C A S S I . Vorrei invitare il Governo ad esaminare l'emendamento da me presentato perchè ne possa tener conto nel complesso dell'esame che si accinge a fare di tuttata la materia che forma oggetto dei due provvedimenti in discussione.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho già detto che chiediamo un breve rinvio della discussione per poter meglio definire la posizione del Ministero e per poter venire in Commissione con proposte concrete.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei due disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari